



COMUNE DI SERRA DE' CONTI
PROVINCIA DI ANCONA

Imposta Unica Comunale - IUC

**Regolamento per la disciplina del
Tributo sui Rifiuti
(TARI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 27 del 30/07/2014

modificato con delibera n. 41 del 01/09/2014

modificato con delibera n. 12 del 13/04/2015

INDICE

Art. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	3
Art. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
Art. 3 RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO.....	3
Art. 4 PRESUPPOSTO	3
Art. 5 SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
Art. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	6
Art. 9 TARIFFA DEL TRIBUTO.....	6
Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	6
Art. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7
Art. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
Art. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	7
Art. 14 PIANO FINANZIARIO	8
Art. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	9
Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	9
Art. 17 ZONE SERVITE	9
Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
Art. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE.....	11
Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO.....	11
Art. 23 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE 12	
Art. 24 TRIBUTO PROVINCIALE	12
Art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	12
Art. 26 RISCOSSIONE.....	14
Art. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	14
Art. 28 IMPORTI MINIMI.....	15
Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	15
Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	15
Art. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	16
Art. 32 SANZIONI ED INTERESSI	16
Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA	16
Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
Art. 35 NORMA DI RINVIO	16
Art. 36 NORME TRANSITORIE E FINALI	17
ALLEGATO "1"	18
ALLEGATO "2"	19
ALLEGATO "3"	20

Art. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, come individuati nel piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R 27/04/1999, n. 158,

Art. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.

Art. 3 RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Tutto quanto attiene alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, è definito nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 02/03/2012 e ss.mm.ii..

Art. 4 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 6, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli muniti di attrezzature o occupati con qualsivoglia oggetti, macchinari (anche non operativi), prodotti o manufatti di qualunque natura o, comunque, ogni qualvolta è rilevabile l'esercizio di una qualsiasi attività nei locali medesimi.
2. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento deve provvedere direttamente il produttore.
3. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili delle utenze **domestiche**:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, scale, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
4. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili delle utenze **non domestiche**:
 - a) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - d) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - e) tutti i vani principali ed accessori in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - f) tutti i vani principali ed accessori destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizio, ivi compresi depositi, magazzini, ecc.;
 - g) tutti i vani principali ed accessori destinati a sedi degli organi amministrativi, uffici, di attività produttive industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio;
 - h) tutti i vani principali ed accessori degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
 - i) tutti i vani principali, accessori e pertinenze ad uso abitativo dei fondi rustici, escluse le stalle, i fienili, ricoveri attrezzi e le serre a terra.
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi

destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati a tassa. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte pertinentziali di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio destinate a deposito dei materiali e prodotti, a lavorazioni in genere, ecc.;
- d) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non abitabili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di arredamento (mobili e suppellettili), nonché dei servizi di rete (energia elettrica, acqua, ecc.);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento o smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- locali privi di qualsiasi oggetto, mobili, attrezzature e manufatti, nonché dei servizi di rete (energia elettrica, acqua, ecc.), ove non possano essere svolte alcun tipo di attività produttive o di servizio;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli all'interno degli stabilimenti, destinate al movimento veicolare ed a parcheggio interno degli stessi;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree scoperte comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.

Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni e del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, sopra richiamato, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 30%."
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione, unitamente alla documentazione di produzione di rifiuti speciali smaltiti confermerete alla disposizioni di legge.

Art. 9 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa sui rifiuti, suddivisa in parte fissa e parte variabile, è determinata, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili soggetti a tributo, dalla superficie calpestabile. A tal fine si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares.
2. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata, seguendo i criteri indicati nei precedenti artt. 6 e 7, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2) In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 3) Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- 4) A norma dell'art. 1, comma 655, L. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 5) I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in una parte fissa ed una parte variabile.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato "2" al presente regolamento
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
6. Poiché, come indicato nel comma 1 del precedente art. 12, la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a) la quota fissa, suddivisa tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, deve soddisfare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, e le risultanze del piano finanziario per l'anno di riferimento;
 - b) la quota variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche viene determinata in base a quanto stabilito negli art. 5, secondo comma, e 6 secondo comma del DPR 158/1999 e deve coprire i costi variabili indicati nel piano finanziario. A consuntivo, anno per anno, qualora, in base ai conferimenti dei rifiuti, non venisse garantita la copertura integrale dei costi variabili indicati nel piano finanziario, la tariffa di conferimento verrà rideterminata all'atto del saldo dell'ultima rata (conguaglio).
7. Per la determinazione delle tariffe del tributo si stabilisce:
- a) la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche avviene tenendo conto del numero di utenze per ognuna delle due fattispecie e della superficie complessiva delle medesime;
 - b) la tariffa relativa alla parte fissa delle utenze domestiche (applicata sulla superficie come sopra stabilito) è calcolata secondo i criteri indicati nell'allegato "1" al presente atto;
 - c) la tariffa relativa alla parte fissa delle utenze non domestiche (applicata sulla superficie come sopra stabilito) è calcolata secondo i criteri indicati nell'allegato "2" al presente atto;
 - d) i coefficienti Ka, riportati in allegato "1", per la parte fissa delle utenze domestiche sono quelli previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - e) i coefficienti Kc per la parte fissa delle utenze non domestiche sono corrispondenti a quelli indicati nell'allegato "2" al presente regolamento, presi, con riferimento alla situazione locale, dalla tabella 3a (colonna "centro") riportata nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - c) la ripartizione della parte variabile del tributo viene calcolata ed attribuita alle utenze mediante rilevazione delle quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, secondo la metodologia indicata nell'allegato "3" al presente regolamento. Nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile stabilire puntualmente la quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalla singola utenza (mancati rilevamenti o irrilevanti quantitativi dei rifiuti indifferenziati conferiti da utenze attive, senza giusta motivazione), ci si avvale del sistema presuntivo di calcolo indicato ai punti 2 e 3 dell'allegato "3" del presente Regolamento, secondo i criteri stabiliti ai punti 4.2 e 4.4 dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999. Per irrilevanti quantitativi di rifiuti indifferenziati (sopra citati) si intende, per le utenze domestiche, una quantità inferiore a 10 litri abitante/mese.

Art. 14 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dall'Ufficio comunale competente, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;

- d l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti l'abitazione.
2. Per le utenze domestiche qualora gli occupanti occupate vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero degli occupanti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni annui. Le variazioni del numero degli occupanti, in particolare per i dimoranti, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero degli occupanti relativo ai residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafe del comune. L'aggiornamento del numero dei componenti la famiglia viene effettuato quadrimestralmente e gli effetti sulla tariffa da applicare decorrono dal primo giorno del quadrimestre solare successivo all'evento.
3. Per le utenze domestiche non occupate e/o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene rapportato ad una unità, salvo diversa indicazione del titolare dell'utenza in caso di utilizzo superiore a 60 giorni anno.
4. Per le utenze domestiche appartenenti a persone giuridiche, che siano occupate e/o a disposizione, il numero degli occupanti è pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 25, nella quale devono essere indicati i soggetti fisici che occupano l'immobile.

Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine indicato dal successivo art. 25 e restituisca il Kit dei bidoni per la raccolta domiciliare dei rifiuti.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.

Art. 17 ZONE SERVITE

1. Poiché il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato con le medesime modalità in tutto il territorio comunale, il tributo è dovuto per intero in tutto il territorio comunale.

Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di ripetuto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo stesso per tutto il periodo in cui si è verificato il mancato svolgimento del servizio.

Art. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al Centro Ambiente denominato "L'ALLIGATORE", hanno diritto ad una riduzione della quota fissa della tariffa. Tale riduzione è calcolata secondo i criteri indicati nel regolamento del predetto Centro Ambiente, così come definiti nell'art. 32 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, e maturata nel corso dell'anno solare di riferimento.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore il 50 % della quota fissa della tariffa e verrà applicata a consuntivo sull'ultima rata dell'anno.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. Per le utenze domestiche residenti che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota fissa della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del quadrimestre solare successivo al riconoscimento della qualifica di compostatori e cessa con il cessare dell'utenza alla fine del quadrimestre solare. La predetta riduzione, come quelle seguenti riportate nel presente articolo, vengono concesse a seguito di controllo da parte del Comune o suo incaricato, che viene effettuato a tutti coloro che presenteranno apposita istanza nella quale è dichiarato l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo.

La riduzione è maggiorata al 15% in caso di restituzione dei bidoni per la raccolta della frazione organica dei rifiuti e conseguente mancato ritiro dei suddetti rifiuti che è effettuato "porta a porta" in tutto il territorio comunale. Qualora tutti gli utenti residenti nella medesima via o strada, sita fuori dei centri abitati, praticino con successo il compostaggio domestico, con benefici economici per il Comune (riducendo il percorso ed i tempi di raccolta), la predetta riduzione è raddoppiata. La concessione di tali riduzioni sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopra citata istanza di partecipazione al compostaggio domestico il medesimo autorizza il Comune, il soggetto gestore o altro personale appositamente incaricato, a provvedere alle verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio domestico. In caso di subentro nell'abitazione di una utenza che praticava il compostaggio domestico, il nuovo utente deve presentare nuova domanda di compostaggio e sottostare a tutto il procedimento del riconoscimento di compostatore, ottenuto il quale potrà usufruire delle predette riduzioni. Qualora infine l'utente riconosciuto "compostatore" si trasferisca in altro immobile nel territorio comunale ed intenda proseguire con tale pratica, dovrà comunicare detta intenzione nella denuncia per il presente tributo con le modalità riportate nel successivo art. 25.

4. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo ci si avvale della situazione consolidata all'anno precedente.

Art. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le riduzioni della tariffa del tributo, di cui all'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della L. 147/2013, non trovano applicazione nel presente Regolamento, in quanto il tributo stesso, per la parte variabile, basata sulla produzione di rifiuti che ogni utenza non domestica conferisce, è calcolato puntualmente mediante misurazione.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Le riduzioni della tariffa del tributo, di cui all'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, non trovano applicazione nel presente Regolamento, in quanto sia i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, sia le abitazioni a disposizione o occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno in altri comuni o all'estero, pagano unicamente la parte fissa del tributo e solo una modesta quota della parte variabile, rilevata al momento dei conferimenti nei periodi di utilizzo, che pur essendo sotto la soglia indicata al precedente punto 7 dell'art. 13, non verrà applicato il metodo presuntivo di cui al medesimo punto 7, lettera c) dell'art. 13, in quanto l'immobile viene motivatamente scarsamente utilizzato.
2. Per le utenze domestiche, che usufruiscono legittimamente del servizio aggiuntivo di raccolta dei pannolini e pannoloni, viene concessa, a causa della necessità di esporre i bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati più di una volta la settimana, anche non completamente pieni, una riduzione sui volumi svuotati pari al 20% per i pannolini ed al 30% per i pannoloni. Tale riduzione viene concessa, caso per caso, al fine di evitare la erogazione di riduzioni non dovute, dal Funzionario Responsabile del Tributo, sulla base di riscontri oggettivi dei volumi svuotati, seguendo il seguente criterio:
 1. a. il bidone utilizzato sia del volume richiesto per il tipo di utenza (litri 40 per famiglie fino a 3 componenti, litri 80 per famiglie da 4 o più componenti);
 2. b. il bidone venga svuotato almeno 60 volte l'anno, ovvero 5 volte al mese, per il periodo in cui il servizio è attivo;
 3. c. non viene concessa alcuna riduzione per numero di svuotamenti inferiori al limite sopra indicato.
3. Viene considerato legittimo l'utilizzo del servizio aggiuntivo di raccolta dei pannolini e pannoloni, di cui al precedente comma quando sussistono i seguenti requisiti: per i pannolini la presenza, nell'abitazione servita, di un bambino/a di età inferiore a tre anni; per i pannoloni la presenza nell'abitazione servita di una persona che usa i pannoloni. Tale requisito cessa nel momento in cui la persona non sarà più stabilmente presente nell'abitazione, per qualsiasi motivo, es.: decesso, ricovero in strutture assistenziali, ecc.."

Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile, le quali vengono calcolate presuntivamente secondo i criteri fissati nel DPR 158/1999) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 23.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 24 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato sull'importo del tributo comunale per i rifiuti ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 23.

Art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo, determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o detentori o possessori, indicando nella dichiarazione l'elenco dei coobbligati.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune, sin dal momento dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali o aree tassabili, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, al fine dell'ottenimento del kit dei bidoni della raccolta domiciliare dei rifiuti, nonché per l'attivazione dell'utenza ai fini della pesatura della differenziata presso il centro ambiente L'Alligatore.
4. *Il termine per la presentazione delle denunce per l'applicazione del tributo è fissato in **60 giorni** dalla data di inizio dell'occupazione detenzione o possesso, tenendo comunque presente che non presentando la denuncia non potrà essere consegnato il kit dei bidoni per la raccolta "porta a porta", conseguentemente non potrà usufruire a pieno del servizio rifiuti. Inoltre la mancata consegna del kit dei bidoni, in particolare di quello dei rifiuti indifferenziati, non consente la quantificazione degli stessi per il calcolo del tributo con il metodo puntuale, conseguentemente verrà applicato il metodo presuntivo come per la casistica indicata al precedente punto 7, lettera c). La dichiarazione può essere consegnata direttamente in Comune o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) con documenti firmati digitalmente. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta (per la quale verrà rilasciata idonea ricevuta), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di invio nel caso di invio a mezzo PEC.*
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **30 giorni** dalla data del verificarsi della variazione, che decorrerà dal mese successivo al verificarsi dell'evento. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei

componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e, se posseduto, l'indirizzo PEC presso il quale il Comune potrà inviare tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il tributo stesso;
- b. generalità del soggetto denunciante se persona fisica o diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali completi di tutte le unità occupate interamente, nonché quelle occupate parzialmente con indicazione della percentuale o del valore occupato,
- d. indirizzo di ubicazione dell'immobile, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso (fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013);
- e. numero degli occupanti;
- f. generalità e codice fiscale degli stessi;
- g. data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

1. generalità del dichiarante, in caso di persone fisiche, e/o denominazione della ditta/ente/istituzione, in caso di persone giuridiche che occupano/detengono/possiedono i locali e/o le aree soggette al tributo, oltre alla sede principale o legale, codice fiscale, e, se posseduto, l'indirizzo PEC presso il quale il Comune potrà inviare tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il tributo stesso;
 - b. generalità del soggetto denunciante in caso di attività il cui titolare è una persona fisica, nel caso di persona giuridica va aggiunta l'indicazione della qualifica ricoperta nella suddetta;
 - c. elenco delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, unitamente al denunciante, della società, dell'ente o dell'istituzione soggetto passivo del tributo;
 - d. dati catastali completi di tutte le unità occupate interamente, nonché quelle occupate parzialmente con indicazione della percentuale occupata, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o del possesso e/o variazione degli stessi elementi.
 - g. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata, unitamente alla restituzione dei bidoni per la raccolta domiciliare dei rifiuti, dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. Nel caso in cui tale dichiarazione di cessazione e/o la restituzione dei bidoni per la raccolta domiciliare dei rifiuti, venga presentata successivamente ai 30 giorni di rito, comunque entro l'anno solare in cui si è verificato l'evento, il contribuente ha diritto all'abbuono o al

rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, a decorrere dal 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui ha presentato la dichiarazione di cessazione ed ha restituito i bidoni per la raccolta domiciliare dei rifiuti.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per l'anno successivo, comunque sempre successivamente all'avvenuta restituzione dei bidoni per la raccolta domiciliare dei rifiuti, sempre che il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o cessazione (se i locali non sono soggetti al tributo, come indicato nel precedente art. 7) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui ai precedenti commi 6, 7 ed 8, se più favorevoli. Entro lo stesso tempo, nel caso in cui i predetti locali non siano stati liberati, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso contribuente deceduto, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di subentro. La mancata presentazione di detta denuncia subentro viene considerata omissione e perseguita per evasione tributaria.

Art. 26 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato F24.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti alla fine del mese di maggio, di settembre dell'anno solare di riferimento e di gennaio dell'anno successivo relativamente al saldo dell'anno precedente.* Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo da versare, rata per rata, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, qualora venga riscosso dal Comune unitamente al tributo sui rifiuti. Per tale riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 26, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 24 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto sia inferiore al limite di cui al precedente comma 1.

Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, nonché tutte le attività necessarie al controllo per evasione totale (omessa denuncia). A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la

tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato –

Art. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 32 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di tardiva presentazione della denuncia si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/97.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, delle sanzioni ridotte e, se dovuti, degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 35 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tributi, in particolare i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia di rifiuti.

Art. 36 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 è soppressa l'applicazione della Tarsu e della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e Tares opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base ai dati già presente per ogni singola utenza provenienti dall'applicazione della TARES del 2013. Inoltre si potranno acquisire quelli mancanti o errati dall'anagrafiche comunale alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo.
5. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene fissato in una unità.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dalla denuncia presentata per la TARSU e già convertita nella TARES.
7. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il Funzionario responsabile del tributo emana un avviso, unitamente all'invio ai contribuenti di un questionario, contenenti la richiesta di informazioni e dati ai fini di una corretta applicazione della TARES. Con i dati forniti in questa fase dai contribuenti verranno modificati quelli derivanti dalla prima applicazione del tributo acquisiti dalla TARSU.

ALLEGATO "1"

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

n. componenti	Ka
1	0,82
2	0,92
3	1,03
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,21

Calcolo della Quota Fissa della Tariffa per le utenze domestiche

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m^2).

Quf = Quota unitaria (L/m^2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

ALLEGATO "2"

I coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche è calcolato in base all'esperienza maturata nel comune, sulle medie di produzione già oggetto del calcolo della tariffa TARISU sin dal 1996, tendente alla media tra il minimo ed il massimo dei coefficienti indicati **nella tabella 3a** dell'allegato 1 al DPR 158/99, presa in vece della tabella 3b (con sole 21 categorie) in quanto più rispondente alla situazione locale, visto che le categorie delle utenze non domestiche derivanti dall'applicazione della TARISU fino al 2012 erano 65.

Kc

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52
2	Cinematografi e teatri	0,425
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,475
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,775
5	Stabilimenti balneari	0,56
6	Esposizioni, autosaloni	0,445
7	Alberghi con ristorante	1,335
8	Alberghi senza ristorante	1,02
9	Case di cura e riposo	1,18
10	Ospedali	1,26
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22
12	Banche ed istituti di credito	0,685
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,79
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,335
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,865
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,065
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,605
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,655
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,545
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5
24	Bar, caffè, pasticceria	4,745
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,915
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,915
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,495
28	Ipermercati di generi misti	1,725
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,03
30	Discoteche, night club	1,285

Calcolo della Quota Fissa della Tariffa per le utenze non domestiche

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot}(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione

1) Calcolo puntuale della Quota Variabile della Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche

Poiché ogni utenza è dotata di un bidone codificato e munito di trasponder rilevabile al momento dello svuotamenti, è possibile quantificare i rifiuti conferiti da ciascuna utenza e rapportarla al quantitativo complessivo smaltito ed al relativo costo previsto nel Piano finanziario..

$$Tu = Cri/Qtri$$

$$Tar_n = Car_n/Qar_n$$

$$Car = Cin + Cve$$

$$TV = \Sigma(Tu_n \cdot Kg_n) + \Sigma (Tar_n \cdot Qar_n)$$

$$Qar = Qin + Qve$$

dove

TV Costi totali variabili per tutte le utenze

Tu tariffa unitaria rifiuti indifferenziati (€/Kg) per tutte le utenze

Tar_n Tariffa unitaria altri rifiuti (verde e ingombranti)

Car Costo totale altri rifiuti

Cri Costo totale rifiuti indifferenziati

Qtri Quantità totale dei rifiuti indifferenziati raccolti da tutte le utenze porta a porta

Cin Costo smaltimento rifiuti ingombranti

Cve Costo smaltimento rifiuti verdi (erba e patate)

Kg_n Quantità di rifiuti indifferenziati conferiti da ogni singola utenza rilevata al momento della consegna

Qar_n Quantità, in chilogrammi di altri rifiuti (verde e ingombranti) conferiti da ogni singola utenza rilevata al momento della consegna al Centro Ambiente.

Qin Quantità totale rifiuti ingombranti

Qve Quantità totale rifiuti verdi (erba e patate)

2) Calcolo presuntivo della Quota Variabile della Tariffa per le utenze domestiche:

n. componenti	Kb
1	1,00
2	1,80
3	2,30
4	3,00
5	3,60
6 o più	4,10

$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Q_{uv} = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b).

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

K_b(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori sopra indicati, presi in base alla esperienza maturata nel territorio comunale, sono quelli massimi indicati nella tabella 2 del punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/1999.

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

3) Calcolo presuntivo della Quota Variabile della Tariffa per le utenze non domestiche da applicare nel caso in cui non sia determinabile puntualmente la quantità di rifiuti prodotta dalle singole utenze:

I coefficienti Kd per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche sono calcolati in base all'esperienza maturata nel comune, sulle medie di produzione già oggetto del calcolo della tariffa TARSU sin dal 1996, ricompresi tra il minimo ed il massimo dei coefficienti indicati nella tabella 3a dell'allegato 1 al DPR 158/99, tendente al massimo tra i due valori.

		Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65
2	Cinematografi e teatri	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45
5	Stabilimenti balneari	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	5,12
7	Alberghi con ristorante	14,67
8	Alberghi senza ristorante	10,98
9	Case di cura e riposo	13,55
10	Ospedali	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,55
12	Banche ed istituti di credito	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,96
28	Ipermercati di generi misti	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	60,50
30	Discoteche, night club	16,83

$TV_{nd}(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap)$ dove:

$TV_{nd}(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

C_u = Costo unitario(L/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$K_d(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.